



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Zanchetta ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **48498/2023** promossa da:

Parte_1 C.F. *P.IVA_1*), con il patrocinio dell'avv. DI GIORGI GIUSEPPE,
elettivamente domiciliato in VIALE DELLE MEDAGLIE D'ORO 399 00136 *Pt_1* presso il
difensore avv. DI GIORGI GIUSEPPE

OPPONENTE / ATTRICE

contro

Controparte_1 (C.F. *P.IVA_2*), con il patrocinio dell'avv.
MAGLIO DARIO e dell'avv. STOIKIDIS ANGELO (*C.F._1*) VIA CRESCENZIO,
20 00193 *Pt_1* elettivamente domiciliato in VIA CRESCENZIO 20 *Pt_1* presso il difensore avv.
MAGLIO DARIO

OPPOSTA / CONVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Si omette la descrizione degli elementi di fatto e di diritto della domanda con le relative conclusioni ai sensi dell'art. 132 CPC come novellato da L. 2009/69.

Letti gli atti ed i documenti di causa; lette le richieste delle parti come emergenti negli scritti difensivi; richiamati i provvedimenti istruttori; in via preliminare, si osserva che il disconoscimento operato dalla parte opponente – sulla cui natura va peraltro effettuata una distinzione in quanto all'efficacia - circa gli allegati 2 pag 1 e 8 del monitorio, ribadito in sede di comparsa conclusionale (pag. 3) è inammissibile e

non meritevole di accoglimento ai fini di interesse della parte eccipiente, essendo risultato generico in quanto secondo giurisprudenza allorché si tratti di una persona giuridica / società per azioni, il disconoscimento presenta delle peculiarità rispetto al regime seguito nel caso di persone fisiche, peculiarità connesse alla qualità dei sottoscrittori che sono legali Rappresentati della società. In tale caso, non è sufficiente dichiarare di non aver sottoscritto e di disconoscere le firme, senza addurre motivazioni a sostegno, e senza dimostrare che i sottoscrittori non siano legati alla società sottoscrivente da alcun rapporto societario; deve, poi, in particolare, emergere la ragione del disconoscimento, ciò che è invece stato omissso dalla parte opponente.

Inoltre, l'apocrifia non è stata suffragata da idonei elementi di prova poiché la parte avrebbe dovuto dimostrare che il sottoscrivente non fosse legato da alcun rapporto con la società stessa ovvero produrre visure che documentassero l'esistenza di cariche sociali.

Peraltro si osserva che il disconoscimento è da considerarsi parziale in quanto, a detta della parte, non avrebbe riguardato le clausole approvate per adesione; ma la parte non spiega come la sottoscrizione che riguarda in ogni caso l'intero contratto di affidamento intercorso tra le parti del giudizio, sia stata apposta in unione al timbro della società opponente; ne segue che, oltre che generico, il disconoscimento non comprova l'esclusione dei soggetti dal potere di firma per conto della società.

La prova in tali casi *'necessita di un'articolata dichiarazione di diversità della firma risultante sul documento rispetto alle sottoscrizioni di tutti gli organi gli organi rappresentativi specificamente identificati ed identificabili atteso che nel caso di persona giuridica assistita da una pluralità di organi con il potere di firmare un determinato atto, sussistono più sottoscrizioni qualificabili come proprie dell'ente; conseguentemente la parte avrebbe dovuto articolare in modo specifico la dichiarazione della diversità di firma rispetto a tutte le sottoscrizioni di altre persone fisiche investite del potere rappresentativo al momento della sottoscrizione della firma del contratto'*, anche laddove si contesta la riferibilità della sottoscrizione alla società **Parte_1**. Con la conseguenza che anche laddove sul timbro di riferimento della società **Pt_1**, si rinviene una mera sigla, *'non vi sono elementi per escludere che il sottoscrivente fosse munito di poteri rappresentativi al momento della sottoscrizione'*. Inoltre la parte non ha contestato la riferibilità del timbro alla **Parte_1** né in realtà il contratto stesso (Corte Appello Perugia, ex multis, 2023 Febbraio, l'indirizzo in questa pronunzia espresso è in ogni caso conforme ad indirizzi giurisprudenziali esistenti sulla materia).

Si osserva poi che la differenza tra la sottoscrizione per presa visione, non contestata e quella per adesione che invece non lo è, non alide la responsabilità dell'amministratore sottoscrivente agli obblighi previsti nel contratto.

Posto ciò, esaminate le richieste della parte opponente, avanzate nella immediata fase introduttiva, con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo 'in estremo subordine', sussiste il difetto di giurisdizione del Tribunale di Roma adito in favore del collegio arbitrale ai sensi dell'art. 16 del contratto intercorrente tra le parti (il richiamo del quale anche se con riferimento alla sussistenza della clausola in esame, corrobora la evidenza della validità ed efficacia del medesimo tra le parti).

E' vero altresì che è stata prevista, all'art. 17, la clausola di devoluzione della controversia in favore del Tribunale con applicazione delle norme previste da artt. 18 e ss CPC.

In tali casi, va fatto riferimento alla volontà delle parti ed al generale favor arbitrati, con prevalenza degli effetti della clausola arbitrale, ed in particolare di arbitrato rituale come emerge dalla lettura della clausola, indicata 'per prima' nel contratto fonte del rapporto tra le parti, ed atteso il suo carattere di specialità, prevale su quella 'ordinaria' (in favore del Tribunale).

Da queste considerazioni discende che il decreto ingiuntivo deve essere revocato e le parti rimesse innanzi il Collegio Arbitrale con termine ordinario per la relativa riassunzione.

Considerate le argomentazioni difensive avanzate dalle parti, sussistono gravi ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) Revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 14039/2023, emesso dal Tribunale di Roma lo 08.09.2023;
- 2) Dichiarà il difetto di giurisdizione del Tribunale adito in favore del Collegio arbitrale ai sensi dell'art. 16 del contratto;
- 3) Assegna alle parti termine di legge per la relativa riassunzione;
- 4) Dichiarà integralmente compensate le spese di lite ex art. 92 CPC.

ROMA, 18 marzo 2026

Il Giudice
dott. Antonella Zanchetta